

**Secolarizzazione giuridica** = Fenomeno di progressivo distacco dello Stato dalla matrice unitaria universalistica cristiano - medievale.

- All'esito di questo processo lo Stato si appropria del monopolio di produzione del diritto (c.d. **“ASSOLUTISMO GIURIDICO”**).
  - **Le fonti del diritto sono ridotte ad una: LA LEGGE.**
  - **Legge intesa come espressione della volontà generale dei cittadini, il cui demiurgo** (artefice, forza ordinatrice, imitatrice, plasmatrice, che trasforma e forma) **è solo lo Stato.**
  - Culmina con le “Codificazioni” del primo Ottocento.

CODE CIVIL  
DES  
FRANÇAIS.

ÉDITION ORIGINALE ET SEULE OFFICIELLE.



À PARIS,  
DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.  
AN XII.—1804.

1804, CODE CIVIL DES  
FRANÇAIS

(ALTRIMENTI NOTO COME  
*CODE NAPOLEON*)

Archetipo del Codice moderno

# **Momenti distinti che concorrono alla qualificazione dell'esperienza giuridica medievale:**

**1) momento di fondazione (V-XI sec)**

**2) momento di edificazione (XII-XIV sec)**

- **Lo spartiacque tra i due momenti è segnato dal rifiorire degli studi romanistici dalla scuola dei Glossatori di Bologna a cavaliere tra l'XI ed il XII secolo.**

## COSTANTI DELL'ESPERIENZA GIURIDICA MEDIEVALE

1. la tendenziale incompiutezza del potere politico e l'assenza di una sua vocazione totalizzante,
2. la relativa indifferenza del potere politico verso il diritto
3. Fatto e diritto tendono spesso a coincidere, così come validità ed effettività.


A questi caratteri di si accompagnano due certezze filosofiche fondamentali,

- 1) L'imperfezione del singolo a fronte della perfezione della comunità
- 2) diritto concepito come "ordine"

La transazione dal mondo antico al medioevo si consuma tra secoli dal IV al VI ed è stata frutto:

- della crisi e del definitivo crollo dell'Impero romano
  - in essa si sono innestate le migrazioni delle popolazioni germaniche
    - e la formazione dei regni Romano-Barbarici

## Mappa della *Volkswanderung*




- *476 d.C.: Odoacre re degli Eruli depone Romolo Augustolo. Fine dell'Impero Romano d'Occidente*
- *493 d.C.: Teodorico re degli Ostrogoti sconfigge Odoacre e regna fino alla morte (526)*
- *535-553 d.C.: guerra gotica. Fine del Regno dei Goti e ritorno sotto il governo bizantino*
- *568 d.C. arrivo dei Longobardi*



## Regni Romano-Barbarici

# GIUSTINIANO (Skopje, 482-Costantinopoli 565)



Frammento di Mosaico, San Vitale (Ravenna)



Monumento a Skopje (Macedonia del nord)

## Imperatore d'Oriente nel 527.

La sua politica è caratterizzata da tre aspirazioni:

- 1) La riconquista dell'Occidente - soprattutto l'Italia e Roma
- 2) Il riordinamento normativo dell'Impero
- 3) L'unificazione non solo politica e normativa, ma anche religiosa dell'Impero, nel segno del credo cristiano e mediante la sconfitta delle eresie.

## Struttura della compilazione giustineana

### ▪ Codice

- Raccolta sistematica in 12 libri e titoli per materia dei rescritti fino a Giustiniano

### ▪ Istituzioni (533)

- Testo didattico, modellato sulle istituzioni di Gaio

### ▪ Digesto o Pandette (533)

- 50 libri, ordinati in titoli,
- formati da frammenti di giurisprudenza classica,
- frutto del lavoro di una commissione guidata da Triboniano che attinse alla sua vasta biblioteca privata.
- Il digesto salvò ai posteri il diritto romano classico (Salvio Giuliano, Pomponio, Modestino, Paolo, Ulpiano, Labeone, ecc.)

### ▪ Novelle (535-565)

- 168 costituzioni emanate da Giustiniano nei trent'anni di regno successivi alla promulgazione del codex




Carolus  
impator

magnus  
Anno 14

## La civiltà barbarica fu

- espressione di popolazioni diverse
- ma caratterizzata al suo interno da
- ELEMENTI CULTURALI, VALORI ETICI
- e PRINCIPII GIURIDICI sostanzialmente omogenei

Civiltà violenta, ma capace anche di alte espressioni artistiche, culturali e giuridiche.



<https://longobarditalia.it>






**TEMPIETTO DEL CLITUNNO**



## Alcune delle *leges barbariche*...

- ✓ **Pactus Legis Salicae (VI° sec.)**
- ✓ **Lex Visigothorum (654 d.c.)**
- ✓ **Pactus Alamannorum (VII sec.)**
- ✓ **Lex Baiwariorum (IX sec.)**
- ✓ **Edictum Rotari (643)**



## Editto di Rotari

51. Dei denti davanti. Se qualcuno fa cadere ad un altro un dente di quelli che si vedono quando si ride, dia per un dente 16 solidi; se si tratta di due o più [denti], di quelli che si vedono quando si ride, si paghi e si calcoli la composizione in base al loro numero.

52. Dei denti della mascella. Se qualcuno fa cadere ad un altro uno o più denti della mascella, paghi per un dente una composizione di 8 solidi.

53. Dell'orecchio tagliato. Se qualcuno taglia un orecchio ad un altro, gli paghi una composizione pari alla quarta parte del suo valore.

54. Della ferita al volto. Se qualcuno provoca una ferita al volto ad un altro, gli paghi una composizione di 16 solidi.

55. Della ferita al naso. Se qualcuno provoca una ferita al naso ad un altro, gli paghi una composizione di 16 solidi, qualora essa si rimargini in modo tale che rimanga visibile solo una cicatrice.

56. Della ferita all'orecchio. Se qualcuno provoca una ferita all'orecchio ad un altro, paghi una composizione di 16 solidi, qualora essa si rimargini.

57. Del braccio trapassato. Se qualcuno infilza un altro sul braccio e lo trapassa parte a parte, paghi una composizione di 16 solidi.

58. Se qualcuno infilza un altro sul braccio e non lo trapassa parte a parte, paghi una composizione di 8 solidi.

59. Se qualcuno ferisce un altro al torace, paghi una composizione di 20 solidi.

60. Della ferita alla coscia <sup>47</sup>. Se qualcuno ferisce un altro alla coscia o lo infilza, se lo trapassa parte a parte paghi una composizione di 16 solidi; se invece non lo trapassa parte a parte paghi una composizione di 8 solidi.

61. Del numero delle ferite. Se le ferite sono molte, vengano contate solo fino a tre e per ciascuna ferita si paghi una composizione come sopra. Ma se ce ne sono in più, [per queste] non si paghi la composizione <sup>48</sup>.

62. Del taglio della mano. Se qualcuno mozza la mano ad un altro, gli paghi una composizione pari alla metà del valore di costui, secondo quanto sarebbe valutato se lo avesse ucciso; e se la paralizza, ma non la stacca dal corpo, gli paghi una composizione pari alla quarta parte del suo valore.

63. Delle dita della mano. Se qualcuno stacca il pollice della mano di un altro, gli paghi una composizione pari alla sesta parte del valore di costui, cioè di quanto quell'uomo sarebbe valutato se lo avesse ucciso.

64. Del secondo dito. Se qualcuno stacca il secondo dito della mano di un altro, paghi una composizione di 16 solidi.

65. Del terzo dito. Se qualcuno stacca il terzo dito della mano di un altro, cioè quello di mezzo, paghi una composizione di 5 solidi.

66. Del quarto dito. Se qualcuno stacca il quarto dito di un altro, paghi una composizione di 8 solidi.

## Art. 582 CP

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito... con la reclusione da sei mesi a tre anni

Tra i formulari notarili  
pervenutici ricordiamo:

il formulario di Marcolfo  
risalente al secolo VII.



MARCVLFI  
MONACHI  
FORMVLARVM  
LIBRI DVO.

IN DEI NOMINE.

INCIPIT PRÆFATIO LIBRI HVIVS.



OMINO sancto, me-  
ritis beatissimo, & apo-  
stolico semper honore  
suscipiendo, omnique  
præconio laude cele-  
brando Domno ac re-  
verentissimo Papæ Lan-

juvenibus viget, in senibus minuitur. Prop-  
terea qui eleganter facere non potui ut vo-  
lui, feci tamen ordinatè ut potui, non so-  
lùm ea quæ iussistis, verùm etiam multa  
alia in hac scedola, tam præceptiones re-  
gales, quàm chartas pagenses, juxta sim-  
plicitatis & rusticitatis meæ naturam inti-